





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Dir 2000/29/CE - Dlgs 214/05 – Decisione delle Commissione 2010/467/UE - DM 09/11/2007 Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma nelle Marche – Assegnazione all'ASSAM del finanziamento per l'anno 2010**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, d'intesa con la PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della L.R. 31/2001;

VISTA la L.R. n. 32 del 22 dicembre 2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2010 e la DGR n. 2191 del 21 dicembre 2009 di approvazione del POA per l'anno 2010;

VISTA la L.R. n. 16 del 15 novembre 2010 di approvazione dell'assestamento di Bilancio 2010

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- 1) di abrogare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 357 del 09 marzo 2009, sostituendola con la presente;
- 2) di applicare il Decreto Ministeriale 09 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE", nonché la Decisione della Commissione 2010/467/UE, dichiarando obbligatoria nel territorio della Regione Marche la lotta contro l'organismo nocivo *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (punteruolo rosso delle Palme) e attuando adeguate misure fitosanitarie volte ad impedire l'introduzione e la diffusione del suddetto organismo nocivo sul territorio marchigiano;
- 3) di adottare, in ottemperanza alla Decisione della Commissione 2010/467/UE, il "**piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma nelle Marche**" riportato nell'allegato 1 della presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di assegnare all'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM) il finanziamento di € 200.000,00 per l'anno 2010 finalizzato alla esecutività da parte del Servizio Fitosanitario Regionale del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

piano d'azione regionale di cui all'allegato 1, anche tramite il coinvolgimento delle amministrazioni comunali delle aree infestate mediante stipula di apposite convenzioni;

5) di destinare alle azioni da realizzare attraverso le suddette convenzioni parte del finanziamento assegnato all'ASSAM, pari a € 120.000,00 e di stabilire che per la ripartizione di detta somma si adottino i seguenti criteri dando a ciascuno un eguale peso: estensione dell'area infestata, numero di vegetali sensibili, numero di vegetali sensibili infestati;

6) di far fronte all'assegnazione di € 200.000,00 rispettivamente per € 120.000,00 con le risorse del capitolo 30905150 UPB 3.09.05 e per € 80.000,00 capitolo 30907103 UPB 3.09.07, entrambi del bilancio di previsione 2010;

7) di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura, Foreste e Pesca, alla modifica del Piano di azione regionale qualora disposizioni nazionali o comunitarie, oppure le risultanze dell'attività di monitoraggio, lo rendano necessario, al fine di giungere ad un intervento fitosanitario tempestivo ed efficace;

8) di dare mandato allo stesso Dirigente del Servizio Agricoltura, Foreste e Pesca di predisporre ed approvare con proprio atto gli schemi di convenzione da stipulare tra la Regione Marche - Servizio Fitosanitario Regionale e le amministrazioni comunali delle aree infestate.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Elisa Moroni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

(Gianmario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di riferimento**

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE
- concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *R. ferrugineus* (Olivier);
- Decisione della Commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *R. ferrugineus* (Olivier);
- Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto Ministeriale 09 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE";
- Schema di Decreto Ministeriale concernente "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche";
- Bozza del piano d'azione nazionale in discussione al Comitato Fitosanitario Nazionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n°357 del 09 marzo 2009 recante per oggetto: Dir 2000/29/CE - Dlgs 214/05 – DM 09/11/2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE – Modifica D.G.R. 31/10/2007 n° 1183;
- Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995 – Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n.9 del 14 gennaio 1997 – Istituzione dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione nel settore Agroalimentare (CEPA)

**Motivazione**

*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) è un coleottero curculionide dannoso a molte specie di palme (Fam. Arecaceae), determinando spesso la morte delle piante colpite, nonché capace di attaccare l'agave americana. Il fitogago, specie originaria dell'Asia meridionale, si è diffuso in Australia, in Medio Oriente (es. Giordania, Israele, Iraq) e nel Nord-Africa (es. Egitto, Algeria, Marocco). Negli anni '90 si è introdotto in Europa (Spagna) e a partire dal 2005 è stato segnalato in Italia (Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Liguria, Marche, Calabria, Molise, Sardegna, Basilicata).

Nelle Marche con nota Prot. 4292 del 04 ottobre 2007 il Servizio Fitosanitario Regionale (istituito con L.R. 11/95 ed i cui compiti con L.R. 9/97 sono stati assegnati all'ASSAM) ha comunicato la presenza dell'organismo nocivo in una zona della provincia di Ascoli Piceno. Successivamente ha costantemente monitorato la diffusione dell'organismo nocivo individuando le aree infestate e le piante attaccate, prescrivendo il loro abbattimento o le misure fitosanitarie alternative in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°357 del 09 marzo 2009. Le attività di vigilanza fitosanitaria sono tuttora in corso.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per l'elevato rischio fitosanitario *R. ferrugineus* (Olivier) è stato recentemente inserito nella lista A2 dell'EPPO (Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante) ed una bozza di Direttiva della Commissione prevede il suo inserimento tra gli organismi nocivi ai vegetali regolamentati ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, recepita in Italia dal decreto Legislativo 214/05 e successive modificazioni.

Nel maggio del 2007 la Commissione Europea ha emanato una decisione (2007/365/CE del 25 maggio 2007) che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *R. ferrugineus* (Olivier), atto successivamente modificato prima con decisione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 e da ultimo con decisione 2010/467/UE del 17 agosto 2010 che introduce l'obbligo di redigere un piano d'azione per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo sul territorio dell'UE.

Nell'ottobre del 2007 la Giunta Regionale delle Marche, con propria deliberazione n°1183 del 31 ottobre 2007, ha stabilito misure fitosanitarie volte al controllo ed alla eradicazione del *R. ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme); nel 2009 Giunta Regionale delle Marche, con propria deliberazione n°357 del 09 marzo 2009 ha modificato tali disposizioni adeguandole alla normativa fitosanitaria vigente.

Nel febbraio del 2008 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 09 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE"; tale atto a seguito della pubblicazione della decisione 2010/467/UE è in fase di modifica ed adeguamento in sede di conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni

Le palme in Italia sono coltivate a scopo ornamentale (verde urbano e giardini privati). Nella regione Marche sono presenti numerosi vivai che producono e commercializzano diverse specie di palmizi ed in particolare *Chamaerops humilis*, *Trachycarpus fortunei*, *Phoenix canariensis* e *Washingtonia filifera*. Inoltre il lungomare di S. Benedetto del Tronto così come altre zone litoranee regionali si caratterizzano per la presenza e la bellezza di un cospicuo patrimonio di queste piante (riviera delle palme).

La presenza di *R. ferrugineus* (Olivier) nelle Marche quindi costituisce un potenziale problema sia per il distretto produttivo vivaistico sia per le attività connesse al turismo ed alla fruizione di aree verdi sia pubbliche sia private.

La situazione verificatasi in altre regioni italiane (es. Campania e Sicilia) nonché in Spagna fa ipotizzare un considerevole impatto causato dalle infestazioni dell'organismo nocivo nei luoghi in cui questo si diffonde e questo ha indotto il Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM ad intervenire tempestivamente sia con attività di monitoraggio, sia con la prescrizione delle misure fitosanitarie relative alle piante infestate, sia con azioni di formazione ed informazione inerenti la problematica fitosanitaria. La Giunta Regionale ha tempestivamente emanato disposizioni con D.G.R: 1183/2007, successivamente sostituita da D.G.R. 357/2009, sulle misure fitosanitarie per impedire l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso nelle Marche, adeguandole di volta in volta alle modifiche della normativa di livello comunitario e nazionale.

Tuttavia notevoli sono state e sono le difficoltà incontrate nel far eseguire le ingiunzioni di abbattimento delle piante sia di pubblica sia di privata proprietà e ciò comporta un aumento del rischio fitosanitario di diffusione dell'organismo nocivo. Nel tentativo di superare queste difficoltà, a seguito dell'emanazione della D.G.R. 357/2009 che ammette l'impiego di misure alternative all'abbattimento, il Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno, i Comuni interessati e l'Università Politecnica delle Marche ha stipulato un protocollo d'intesa per la realizzazione di attività tecnico-sperimentali per verificare l'efficacia di interventi alternativi all'abbattimento, in grado di ridurre il rischio fitosanitario allo stesso livello degli abbattimenti medesimi. Si è proceduto all'individuazione di un metodo integrato di lotta che comprende sia una fase meccanica di potatura sferica della pianta sia un trattamento con prodotti chimici o biologici, che successivamente deve essere ripetuto per evitare nuove infestazioni. I risultati ottenuti hanno fornito indicazioni positive, confortate anche dai risultati delle applicazioni di tec-

Cly



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

niche simili (dendrochirurgia) in numerose altre località in Italia ed in altri Stati membri. I risultati tecnico-scientifici ottenuti, portati all'attenzione della Commissione dell'UE da un tavolo tecnico di esperti degli SM interessati (Bruxelles - gennaio 2010) e di una conferenza internazionale (Valencia - maggio 2010) hanno indotto la Commissione a modificare nell'agosto 2010 la decisione sulle misure fitosanitarie d'emergenza per il controllo e l'eradicazione di *R. ferrugineus* (decisione 2010/467/UE).

La nuova decisione comunitaria introduce alcuni elementi di novità nel quadro normativo già definito con decisione 2007/365/CE: aumento del numero dei vegetali sensibili, obbligo di controlli e notifiche, individuazione delle zone delimitate, elaborazione ed attuazione dei piani d'azione, misure ufficiali nelle zone delimitate. In attesa che venga emanato un nuovo Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria al punteruolo rosso della palma che recepisca i contenuti della nuova decisione, nonché in attesa dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale, si ritiene indispensabile che la Giunta Regionale delle Marche adotti tempestivamente proprie disposizioni per adeguare la D.G.R. 357/2009 alle più recenti disposizioni comunitarie e indirizzi l'impiego delle risorse economiche disponibili per l'attuazione del piano d'azione per il contenimento e l'eliminazione dell'organismo nocivo.

**Proposta**

Considerato il grave pericolo derivante dalla diffusione del *R. ferrugineus* per il popolamento palmizio regionale, nonché considerato che le attività di controllo fitosanitario sono affidate ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Considerata inoltre la necessità di elaborare un piano d'azione regionale per il contenimento e l'eliminazione del punteruolo rosso della palma affidandone l'attuazione al Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM che agisce sul territorio con la collaborazione delle amministrazioni comunali con le quali stipula apposite convenzioni per lo svolgimento delle azioni previste dal piano.

Per quanto esposto si ritiene indispensabile l'emanazione del presente atto che stabilisce l'adozione di un piano d'azione regionale per il contenimento e l'eliminazione di *R. ferrugineus* nelle Marche, nonché criteri e modalità per la sua attuazione, in sostituzione della DGR n°357 del 09 marzo 2009, per un tempestivo recepimento delle disposizioni contenute nella decisione 2010/467/UE quale completamento di quelle già contenute nel Decreto Ministeriale 09 novembre 2007.

Si propone quindi di dichiarare obbligatoria nel territorio della Regione Marche la lotta contro l'organismo nocivo *R. ferrugineus* (Olivier) con le seguenti modalità:

- applicando la Decisione 2007/365/CE e sue modifiche, nonché il DM 09/11/2007 di recepimento della decisione ed eventuali altri atti normativi nazionali di sostituzione dello stesso;
- definendo vegetali sensibili quelli elencati nella suddetta Decisione e successive modifiche;
- dando mandato all'ASSAM per mezzo del Servizio Fitosanitario Regionale:
  - ◆ all'attuazione del piano d'azione regionale di cui all'allegato 1 della presente deliberazione;
  - ◆ alla esecuzione di indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e l'adozione delle misure fitosanitarie previste dal suddetto piano d'azione regionale;
  - ◆ alla stipula di convenzioni di collaborazione con le amministrazioni comunali per la realizzazione delle azioni del piano;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ◆ per la determinazione ed istituzione delle zone delimitate così come definite dalla Decisione 2007/365/CE e sue modifiche, nonché dalle norme nazionali di recepimento:
- stabilendo che il Servizio Fitosanitario Regionale comunichi tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Giunta Regionale ed ai Comuni interessati, gli esiti degli accertamenti effettuati, l'individuazione delle zone delimitate e le misure fitosanitarie adottate e da adottare;
  - stabilendo che le misure derivanti dall'applicazione del presente atto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei siti ove le piante sensibili sono presenti;
  - dando mandato all'ASSAM per mezzo del Servizio Fitosanitario Regionale per la realizzazione di adeguate azioni divulgative nonché di studio della biologia e sperimentazione delle tecniche di lotta all'organismo nocivo
  - al Dirigente del Servizio Agricoltura, Foreste e Pesca, alla modifica delle misure del piano d'azione regionale qualora disposizioni nazionali o comunitarie, oppure le risultanze dell'attività di monitoraggio, lo rendano necessario, al fine di giungere ad un intervento fitosanitario maggiormente efficace.
  - dando mandato allo stesso dirigente del Servizio di predisporre ed approvare con proprio atto gli schemi di convenzione tra il Servizio Fitosanitario Regionale e le amministrazioni comunali,

Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente atto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del Decreto legislativo 214/05.

Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale.

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra si propone all'approvazione della Giunta una delibera con il seguente oggetto: "Dir 2000/29/CE - Dlgs 214/05 – Decisione della Commissione 2010/467/UE - DM 09/11/2007 Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma nelle Marche – Assegnazione all'ASSAM del finanziamento per l'anno 2010"

**Il Responsabile del procedimento**  
(Andrea Bordoni)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

**Il Dirigente del Servizio**  
(Cristina Martellini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Quanto esposto dal presente atto trova copertura negli stanziamenti del bilancio 2010 come di seguito specificato:

U P B	Capitolo	Importo in euro	Accertamento
3.09.05	30905150	120.000,00	Trattasi di fondi regionali
3.09.07	30907103	80.000,00	Trattasi di fondi regionali

20.12.2010

**Il Responsabile della P.O. di Spesa**

(Stefania Denaro)

La presente deliberazione si compone di n. 24 pagine, di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta**

(Elisa Moroni)





Allegato 1 alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Piano d'azione per contrastare l'introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma nelle Marche

### 1. Ambito di applicazione

Le presenti misure fitosanitarie si applicano ai vegetali sensibili elencati all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Decisione 2007/365/CE e successive modificazioni (di seguito indicata come Decisione), presenti sul territorio della regione Marche.

Conseguentemente le presenti misure fitosanitarie si applicano alle piante sensibili presenti sul territorio regionale elencate nel Decreto Ministeriale 09/11/2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE" (di seguito indicato come DM), nonché a quelle elencate in ulteriori provvedimenti normativi nazionali di recepimento delle disposizioni comunitarie di emergenza relative a *R. ferrugineus*.

In caso in cui il Servizio Fitosanitaria Regionale accerti attacchi di *R. ferrugineus* su nuove specie vegetali, il presente piano d'azione trova applicazione anche per queste ultime.

### 2. Importazioni

Le piante sensibili di cui al punto 1, fatto salvo quanto disposto dall'allegato III, parte A punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I punti 34, 36.1 e 37 del Decreto Legislativo 214/2005, possono essere introdotte da Paesi Terzi nel territorio della regione Marche solo nel caso in cui:

- a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I della Decisione;
- b) al loro ingresso nel territorio della Comunità sono sottoposte ad ispezioni da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio per il punto di entrata per determinare la presenza dell'organismo nocivo, conformemente alla legislazione fitosanitaria comunitaria e nazionale vigente e ne siano dichiarate indenni.

L'importatore o l'agente doganale che intende importare vegetali sensibili secondo i requisiti sopra indicati effettua la specifica richiesta al Servizio Fitosanitaria Regionale competente per il punto di entrata. L'istanza deve contenere i dati identificativi dei luoghi di destino in modo da poter allertare preventivamente il Servizio Fitosanitario competente per territorio di destino.

Le piante sensibili possono essere importate solo da ditte regolarmente autorizzate che dispongano di idonei siti di produzione onde consentire la regolare esecuzione dei controlli fitosanitari previsti dal punto 2 lettera d) dell'allegato I della Decisione.

I vegetali così importati possono essere successivamente movimentati, previo rilascio dell'autorizzazione all'uso dello specifico Passaporto delle Piante solo se dal momento dell'introduzione nel territorio italiano sono stati coltivati per almeno un anno in sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico e nei con-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

trolli trimestrali disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale non sono state riscontrate manifestazioni di *R. ferrugineus*.

Nel caso di recepimento della Decisione adottata a livello nazionale nonché di approvazione del piano d'azione nazionale, possono essere importate in conformità alle disposizioni contenute in tali atti.

### 3. Condizioni per gli spostamenti all'interno della Comunità

Le piante sensibili originarie della Comunità o importate nella Comunità in conformità alle disposizioni del presente atto possono essere movimentate solo se sono rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I della Decisione.

Nel caso di recepimento della Decisione adottata a livello nazionale nonché di approvazione del piano d'azione nazionale, possono essere importate in conformità alle disposizioni contenute in tali atti.

Le piante sensibili sono accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti.

Le piante sensibili sono soggette ai controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 18 del Decreto legislativo n° 214/05.

### 4. obblighi di comunicazione

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni, compreso le zone cuscinetto, sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo.

In tutti i casi in cui è accertata la presenza dell'organismo nocivo in zone precedentemente ritenute indenni, il Servizio Fitosanitario Regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Amministrazione comunale e al Servizio Fitosanitario Centrale.

Nelle zone infestate (compresa quella di contenimento) chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo può darne comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante infestate sono tenuti a comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio delle operazioni di esecuzione delle misure fitosanitarie disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale.

### 5. Monitoraggio dell'organismo nocivo

Nelle zone infestate, nelle zone cuscinetto e nelle zone indenni, il Servizio Fitosanitario Regionale, esegue annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la realizzazione del monitoraggio il Servizio Fitosanitario Regionale può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali con le quali stipula apposite convenzioni ed incarichi.

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, avvalendosi eventualmente anche di piattaforme aeree o binocoli. A questo scopo le amministrazioni comunali consentono che il personale del Servizio Fitosanitario Regionale usufruisca delle proprie piattaforme mobili o di quelle in affitto.

Vanno ricercati i primi stadi dell'infestazione, per cui occorre porre particolare attenzione alle foglie, le quali prima di assumere il classico aspetto ad ombrello, con collasso delle foglie centrali, quasi sempre mostrano specifici sintomi, spesso visibili anche da terra.

La conferma della presenza dell'organismo nocivo ai fini dell'adozione delle misure fitosanitarie è sempre eseguita da Ispettori Fitosanitari.

Il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole a feromone. In tal caso le trappole sono da posizionare lontano dalle palme, (almeno 10 metri). L'utilizzo delle trappole nelle zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli degli adulti dell'organismo nocivo. Nelle zone cuscinetto le trappole vanno collocate ad una adeguata distanza (almeno Km 5) dal limite della zona infestata.

In caso di rinvenimento dell'organismo nocivo all'interno di un'area indenne è attivato un monitoraggio particolarmente intensificato e vanno effettuate osservazioni ripetute nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri.

Il Servizio Fitosanitario Regionale trasmette i risultati del monitoraggio al Servizio Fitosanitario Centrale ed al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno congiuntamente a:

a) una versione aggiornata del Piano d'azione regionale comprese le misure ufficiali adottate

b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

I soggetti incaricati dal Servizio Fitosanitario Regionale di attuare il monitoraggio, in sede di accertamento si avvalgono della scheda di rilevamento riportata in allegato "1a°". La predetta scheda compilata per tutti gli esemplari visionati, indipendentemente dalla presenza di *R. ferrugineus* viene trasmessa anche via e-mail al Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM all'indirizzo: fit@assam.marche.it.

## 6. Zone delimitate

La definizione delle zone delimitate è eseguita in conformità alla Decisione ed alle sue norme nazionali di recepimento.

Conseguentemente sono definite:

«zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano i suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al d alla Decisione.

c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;

d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale individua le zone delimitate con propri atti e informa tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 4 comma 2, il Servizio Fitosanitario Centrale, il Servizio Agricoltura della Giunta Regionale ed i Comuni interessati.

#### 7. Misure fitosanitarie

Le misure fitosanitarie volte all'eradicazione ed al contenimento dell'organismo nocivo sono disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale in conformità alla decisione, alle norme nazionali di recepimento della decisione, al piano d'azione nazionale ed al presente piano d'azione.

Le misure fitosanitarie che il Servizio Fitosanitario Regionale prescrive ai sensi del presente piano d'azione si possono suddividere in: misure di prevenzione; misure di risanamento; cattura massale; misure di abbattimento e distruzione.

Di fondamentale importanza è la tempestività con cui le misure fitosanitarie prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale sono eseguite. A tale scopo il Servizio Fitosanitario Regionale si avvale della collaborazione delle amministrazioni comunali. In caso di inadempienze da parte di privati, su incarico del Servizio Fitosanitario Regionale, l'amministrazione comunale procede all'esecuzione forzata di dette misure, ferma restando la facoltà di avvalersi della modalità di legge per il risarcimento delle spese sostenute.

Le misure fitosanitarie eseguite in ambiente urbano (parchi pubblici, alberature ecc.) devono inoltre tener conto delle esigenze di carattere ambientale e di rischio per la popolazione. In ogni caso gli interventi vanno effettuati in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 25/88 e delle norme vigenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

##### 7.1 Misure di prevenzione

Le misure fitosanitarie di prevenzione sono attuate in tutte le aree sia delimitate sia indenni.

Il Servizio Fitosanitario Regionale prescrive nelle diverse aree le misure fitosanitarie obbligatorie nel rispetto delle disposizioni del presente paragrafo.

Per la protezione dei vegetali sensibili e la prevenzione di attacchi di punteruolo in ambiente urbano il Servizio Fitosanitario Regionale nell'ambito delle convenzioni e degli incarichi stipulati con le amministrazioni comunali promuove specifiche azioni di prevenzione nelle aree infestate.

La strategia di prevenzione comprende:

- l'attuazione di pratiche agronomiche che consentano di minimizzare ferite o lesioni alla palma;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

• l'adozione di accorgimenti tecnici preventivi che evitino o limitino l'insediamento dell'organismo nocivo.

Per quanto sopra riportato gli interventi di profilassi generale a cui devono attenersi i proprietari di palme sono così individuabili:

- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante sensibili all'attacco del coleottero in questione;
- accurata potatura delle foglie/infiocescenze secche, eliminazione delle guaine fiorali, residui organici, ecc. da effettuarsi nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato o assente;
- eliminazione dei residui della potatura;
- evitare i tagli delle foglie verdi nei periodi in cui la temperatura è al di sopra dei 10°C, o se indispensabili, coprire o disinfettare le ferite in quanto la superficie di taglio è fortemente attrattiva nei confronti dell'insetto. Le superfici di taglio possono essere denaturate anche con ipoclorito di sodio.
- trattamenti preventivi e protettivi alle palme con l'utilizzo di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando metodi di distribuzione a basso impatto ambientale, in particolare:
- nelle zone indenni tali trattamenti possono anche essere omessi o ridotti nel numero;
- nelle zone infestate si distinguono tre periodi per effettuare i trattamenti:

i) periodo primaverile: marzo - giugno a partire dalle prime catture rilevate con trappole se disponibili,

ii) nel periodo estivo: luglio agosto, non si effettua alcuna applicazione insetticida nelle zone turistiche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

iii) nel periodo autunnale: settembre novembre fino a termine delle catture rilevate con trappole se disponibili.

Gli interventi possono essere effettuati bagnando abbondantemente la base della corona fogliare e la porzione apicale dello stipite con sistema per aspersione a doccia impiegando prodotti fitosanitari registrati all'uso o nematodi entomopatogeni (*Steinernema carpocapsae*) rispettando le disposizioni tecniche del'allegato "1b".

I trattamenti chimici sono realizzati con prodotti fitosanitari regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute anche nell'ambito delle tipologie PPO.

### **7.2 Misure di risanamento**

Le misure di risanamento possono essere prescritte in alternativa a quelle di abbattimento e distruzione in tutti i casi in cui il Servizio Fitosanitario Regionale riscontri la presenza di *R. ferrugineus* nelle aree infestate ed in quelle precedentemente ritenute indenni, qualora i vegetali sensibili attaccati non risultino completamente compromessi.

Nelle zone di contenimento le misure di risanamento possono essere eseguite dai proprietari e/o possessori di vegetali sensibili infestati anche in assenza di specifiche prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale.

In tutti i casi le misure di risanamento devono essere eseguite tempestivamente e secondo le modalità di cui all'allegato "1d" del presente piano d'azione.

Tutte le spese relative all'esecuzione delle misure di risanamento sono a cura del proprietario e/o possessore dei vegetali sensibili infestati il quale si impegna, sempre a propria cura e spese, ad effettuare tempestivamente l'abbattimento del vegetale oggetto di misura fitosanitaria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nel caso in cui il risanamento risulti inefficace.

Le amministrazioni comunali collaborano con il Servizio Fitosanitario Regionale per la corretta individuazione dei proprietari e/o possessori dei vegetali sensibili infestati.

### **7.3 Misure di cattura massale**

Le misure fitosanitarie di cattura massale sono attuate in nelle aree infestate ed in quelle di contenimento

Il Servizio Fitosanitario Regionale prescrive nelle diverse aree le eventuali misure fitosanitarie obbligatorie di cattura massale nel rispetto delle disposizioni del presente paragrafo.

Per la protezione dei vegetali sensibili nelle zone infestate ed in quelle di contenimento in ambito urbano il Servizio Fitosanitario Regionale nell'ambito delle convenzioni e degli incarichi stipulati con le amministrazioni comunali promuove specifiche azioni di intervento di cattura massale.

La strategia di prevenzione comprende:

- 1) installazione delle trappole ad una distanza di almeno metri 10 dai vegetali sensibili;
- 2) controllo periodico con cadenza quindicinale o inferiore delle catture e prelievo degli individui catturati;
- 3) invio al Servizio Fitosanitario Regionale dei dati di cattura, nonché degli individui catturati;
- 4) sostituzione periodica degli erogatori di feromone ed altri attrattivi presenti nelle trappole;
- 5) rimozione delle trappole nei mesi invernali durante i quali il punteruolo non vola.

### **7.4 Misure di abbattimento e distruzione**

Le misure di abbattimento e distruzione sono prescritte in tutti i casi in cui il Servizio Fitosanitario Regionale riscontri la presenza di *R. ferrugineus* nelle aree infestate ed in quelle precedentemente ritenute indenni. In alternativa, qualora i vegetali sensibili attaccati non risultino completamente compromessi, il Servizio Fitosanitario Regionale può prescrivere le misure di risanamento di cui al punto precedente del presente piano d'azione.

Tali misure devono essere eseguite tempestivamente e secondo le modalità di cui all'allegato "1c" del presente piano d'azione.

Per gli effetti dell'articolo 56 del decreto legislativo 214/05 tutte le spese relative all'esecuzione delle misure di abbattimento e distruzione sono a cura del proprietario o possessore dei vegetali sensibili infestati.

Le amministrazioni comunali collaborano con il Servizio Fitosanitario Regionale nella corretta individuazione dei proprietari e/o possessori dei vegetali sensibili infestati.

Si procede come segue:

- 1) numerazione di tutte le piante di palme attaccate da *R. ferrugineus*;
- 2) abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati o sintomatici secondo le procedure riportate nell'allegato "1c" del presente piano d'azione.
- 3) esecuzione di interventi di profilassi a carattere generale e trattamenti alle piante sensibili non infestate né sintomatiche in prossimità di quelle abbattute, ad intervalli ristretti, se-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

condo le indicazioni riportate nel paragrafo misure di prevenzione del presente piano d'azione.

Le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. del presente paragrafo sono efficaci allo scopo di ridurre drasticamente il popolamento di *R. ferrugineus* solo se effettuate tempestivamente e comunque prima dello sfarfallamento dei nuovi adulti, tenuto conto che questi, di solito, abbandonano la pianta attaccata solo dopo averla portata alla morte.

### 8. Sanzioni

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lvo 214/2005.

### 9 Collaborazioni

Per realizzazione del presente piano d'azione il Servizio Fitosanitario Regionale si avvale della collaborazione di:

- amministrazioni comunali ed in particolare quelle dei comuni interessati dalle aree infestate e di contenimento;
- privati in qualità di proprietari di aree private;
- Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di proprietari di aree pubbliche;
- operatori del verde impegnati nella difesa delle palme;
- Università Politecnica delle Marche;
- altri soggetti istituzionali;
- altri soggetti privati

Nella realizzazione di tali attività di collaborazione i diversi soggetti operano secondo le direttive e sotto il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale.

In particolare il Servizio Fitosanitario Regionale nell'utilizzo delle risorse economiche per la realizzazione del presente piano d'azione stipula convenzioni e incarichi tecnici con le amministrazioni comunali delle aree infestate per la collaborazione nella realizzazione delle azioni di monitoraggio, prevenzione, risanamento, cattura massale, abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati, formazione ed informazione, nonché in altre attività specificatamente individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Costituiscono in egual misura criterio per la ripartizione dei finanziamenti destinati alle amministrazioni comunali:

- l'estensione dell'area infestata;
- il numero di vegetali sensibili;
- il numero di vegetali sensibili infestati.

CMY



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**10. Formazione e Informazione**

I Servizi fitosanitari regionali promuovono con la collaborazione degli Enti territoriali azioni di:

- informazione sulla normativa vigente e sullo stato delle infestazioni a livello regionale
- formazione e aggiornamento per i tecnici e gli operatori del settore;
- divulgazione delle buone pratiche per evitare l'introduzione e la diffusione del *R ferrugineus*, con particolare riferimento alla individuazione dei sintomi iniziali, alle operazioni di pulizia, prevenzione e cura;
- promozione di iniziative di collaborazione tra Comuni, ditte di manutenzione del verde per la corretta applicazione delle misure di profilassi.

**11. Disposizioni Finali**

Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche modifica con propri atti le disposizioni del presente piano d'azione regionale in funzione di nuove acquisizioni tecniche volte a ridurre il rischio fitosanitario della diffusione e dannosità dell'organismo nocivo, nonché in ottemperanza all'emanazione di nuove disposizioni normative di carattere statale e comunitario.

La Regione promuove studi e ricerche per migliorare le conoscenze sulla biologia ed etologia dell'organismo nocivo, per migliorare l'efficacia delle tecniche di risanamento e perfezionare le modalità di abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati, per la sperimentazione di tecniche di miglioramento della cattura massale e di monitoraggio, resistenza naturale ed adattamento di altre specie di piante alle infestazioni, individuazione di nuove specie di sostituzione, definizione di protocolli operativi, affidandone il coordinamento al Servizio Fitosanitario Regionale.

ay





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1 a

SCHEDA RILEVAMENTO

*Rhynchophorus ferrugineus*\*

TECNICO RILEVATORE	
--------------------	--

AZIENDA Denominazione	Comune	Località	Coordinate in UTM .....E .....N
Specie botanica:	PIANTA ISOLATA §GRUPPI DI PIANTE §	Età	
	Diametro medio tronco	Altezza tronco	

Data rilevamento: \_\_\_\_\_

Data ritrovamento: \_\_\_\_\_

Annotazioni- Osservazioni:

\*Nb. Al fine di acquisire in tempo reale i dati inerenti la localizzazione dei focolai di *Rhynchophorus ferrugineus* la presente scheda è da trasmettere tempestivamente via e-mail al Servizio Fitosanitario Regionale all'indirizzo [fit@assam.marche.it](mailto:fit@assam.marche.it)

Allegato 1 a



**Allegato 1 b**

**Le regole per una corretta applicazione dei nematodi**

Per una pianta di medie dimensioni vanno utilizzati almeno 50 milioni di nematodi disciolti in non meno di 20 litri di acqua.

Il trattamento con nematodi è da ripetere a distanza di 20 - 25 giorni, evitando il periodo caldo secco, per cui complessivamente si effettuano n. 4 applicazioni;

1. **circoscrivere l'impiego alla primavera e all'autunno**
2. **al momento del trattamento la pianta deve essere umida per consentire la mobilità dei nematodi, ma non saturo di acqua.**
3. **versare il contenuto della confezione in un contenitore con almeno 3-4 litri di acqua a temperatura ambiente (15-20°C) e mescolare sino a disperderlo completamente.**
4. **travasare la miscela in un normale annaffiatore per un'applicazione diretta o pompa a spalla o altro applicatore con il volume d'acqua necessario per l'applicazione, sempre senza usare acqua fredda.**
5. **rimuovere eventuali filtri più sottili ed utilizzare ugelli di almeno 0,5 mm di diametro (meglio 0,8 - 1mm);**
6. **distribuire la sospensione o direttamente con l'annaffiatoio o a mezzo di attrezzature a bassa pressione, max 2-3-bar.**
7. **agitare la sospensione anche durante l'applicazione per evitare il deposito dei nematodi sul fondo e garantire una distribuzione omogenea del prodotto.**
8. **assicurare una buona umidità della pianta anche nelle settimane successive all'applicazione, con irrigazioni frequenti ma senza dilavare**
9. **lavare le attrezzature prima dell'impiego al fine di evitare la presenza di residui di fitofarmaci;**
10. **trattare con temperature comprese tra i 13-15°C e i 22°C**
11. **trattare durante le ore o nelle giornate meno luminose.**

*Uy*



### Allegato 1 c

#### Misure di abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate

Per la buona riuscita delle azioni di salvaguardia delle piante di palme ubicate nelle Marche, l'abbattimento e la distruzione delle piante deve essere effettuato secondo specifiche procedure che possono essere di seguito individuate:

#### FASE I – PREMILINARE ALL'ABBATTIMENTO

- 1) accertamento ufficiale dei vegetali sensibili infestati ed individuazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale delle piante da abbattere mediante specifiche prescrizioni;
- 2) comunicazione scritta da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere, anche per il tramite della ditta che esegue i lavori, al Servizio Fitosanitario Regionale in merito alla data di inizio delle operazioni di abbattimento;
- 3) Il Servizio Fitosanitario Regionale tramite la presenza di Ispettori Fitosanitari esegue attività di controllo sull'esecuzione delle misure prescritte.

#### FASE II - ABBATTIMENTO

Le operazioni di abbattimento delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dalla presenza di *R. ferrugineus* devono avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli fino a 1 Km. In particolare:

- 1) l'abbattimento deve essere effettuato in assenza di pioggia e di vento;
- 2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto sia degli spazi occorrenti alle macchine operatrici sia delle dimensioni della pianta da abbattere;
- 3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica dello spessore di almeno 0,20 millimetri o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) si procede, asportando prima le foglie ad una distanza di circa 50 –70 cm dalla loro inserzione, verificando che queste non siano infestate dall'organismo nocivo;
- 5) successivamente si asportano le parti restanti delle foglie e l'apice vegetativo evitando la caduta libera a terra ed isolando il materiale risultante in sacchi di plastica o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 6) si avvolge la sommità della pianta con rete anti-insetto o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale assicurandola lungo il fusto della pianta con corde robuste;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7) si esegue il taglio della porzione apicale del vegetale sotto il punto di arretamento, avvalendosi anche di carri grù, evitando la caduta libera a terra del materiale; in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio per successive sezioni fino al riscontro di una sezione non invasa dal coleottero. Tenuto conto che nella maggior parte dei casi l'attacco è concentrato nella zona del capitello per cui in alternativa all'abbattimento dell'intera pianta si può prevedere l'asportazione e quindi la distruzione della sola zona interessata all'infestazione. La sezione del tronco lasciata in piedi va trattata con paste protettive per evitare reinfestazioni.

8) in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il *R. ferrugineus* non attacca tale organo della pianta;

9) se dal taglio si rilevano cavità con la presenza di larve o adulti le parti tagliate devono essere tempestivamente imbustate;

10) si effettua la ricerca di eventuali punti di attacco dell'organismo nocivo al di sotto dell'ultima sezione di taglio proseguendo nelle operazioni di taglio fino a quando si riscontra la presenza di porzioni di vegetale infestato avendo l'accortezza di controllare anche la zona del colletto della pianta;

11) in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto della pianta con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il *R. ferrugineus* non attacca tale organo della pianta;

12) si effettua infine la raccolta e imbustamento di tutti i residui depositati sul telone di plastica a fine operazione di abbattimento della singola pianta.

### FASE III – TRASPORTO E DISTRUZIONE PIANTE

Il materiale vegetale asportato durante le operazioni di abbattimento deve essere tempestivamente distrutto.

Se le condizioni ambientali lo permettono la distruzione deve avvenire sul posto.

Il materiale destinato alla distruzione in un sito diverso da quello di abbattimento, durante il trasporto, deve essere assicurato in modo tale che lo stesso non venga disperso accidentalmente o volontariamente o per qualsiasi altro scopo per cui il trasporto deve avvenire con mezzi chiusi o telonati.

Il sistema di distruzione, triturazione/cippatura, incenerimento o altro trattamento termico, deve garantire la devitalizzazione dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio vitale esso si trovi.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può prendere in considerazione anche modalità alternative di distruzione delle parti attaccate purché sia garantita l'assenza del rischio di diffusione dell'insetto.

Qualora sia attuabile deve essere privilegiato il sistema di distruzione mediante biotriturazione in frammenti tali da non consentire la permanenza in vita dell'organismo nocivo; tali frammenti devono essere irrorati con un trattamento a base di nematodi entomopatogeno in alternativa con un trattamento contenente prodotti fitosanitari ad attività insetticida autorizzati a questo tipo di impiego. In ogni caso lo smaltimento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

I Sindaci dei comuni interessati, ai fini della distruzione del materiale vegetale asportato durante le operazioni di abbattimento nonché dello smaltimento dei rifiuti conseguenti, possono individuare siti idonei



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ove eseguire le operazioni di distruzione e definire in tali luoghi le modalità di distruzione in accordo con il Servizio Fitosanitario Regionale per quanto attiene le valutazioni di rischio fitosanitario connesse a tali operazioni.

Qualora il materiale vegetale asportato durante le operazioni di abbattimento sia conferito ad una struttura per lo smaltimento dei rifiuti (es. isola ecologica, inceneritore, biotrituratore autorizzato o altro) le modalità di trasporto e distruzione devono essere eseguite in conformità alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e devono assicurare la devitalizzazione dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio vitale esso si trovi. Al termine delle operazioni il proprietario o conduttore deve inviare al Servizio Fitosanitario Regionale copia della documentazione comprovante l'esecuzione delle operazioni di distruzione. In sostituzione della suddetta documentazione può essere prodotta specifica autodichiarazione ai sensi di legge

Nel caso in cui non è possibile effettuare tempestivamente le operazioni di abbattimento o, nelle 24 ore successive non è possibile provvedere alla distruzione della pianta deve essere previsto il posizionamento di una rete anti insetto attorno al fusto della pianta attaccata, in modo tale di aderire al tronco al fine di intercettare insetti adulti che possono sfarfallare dalle piante ospiti.

*CM*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato 1 d****Misure fitosanitarie di risanamento**

Nei in cui il Servizio Fitosanitario Regionale prescrivere prescriva misure di risanamento delle piante infestate in alternativa al loro abbattimento, nonché anche in assenza di prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale nelle zone di contenimento, i proprietari e/o possessori di vegetali sensibili infestati devono eseguire tali misure tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal ricevimento delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di inadempienza diventa obbligatorio l'abbattimento dei vegetali sensibili indicati nell'atto medesimo. Qualora esistano motivate ragioni che rendono impossibile l'esecuzione delle misure alternative nei tempi previsti, il Servizio Fitosanitario Regionale, su richiesta dell'interessato, può concedere una deroga fino ad un massimo di giorni 15 per l'esecuzione delle stesse. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo che intendono realizzare le misure di risanamento devono darne comunicazione scritta al Servizio Fitosanitario Regionale, anche per il tramite della ditta che esegue i lavori, specificando la data di inizio delle operazioni, le quali dovranno essere effettuate tempestivamente e nel rispetto delle disposizione del presente piano d'azione. Il Servizio Fitosanitario Regionale tramite la presenza di Ispettori Fitosanitari esegue attività di controllo sull'esecuzione delle misure prescritte. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo che intendono realizzare le misure di risanamento si impegnano ad effettuare tempestivamente gli interventi delle fasi I e II di seguito descritte, nonché nel corso dei sei mesi successivi all'inizio delle operazioni gli interventi previsti nella fase III del presente allegato con le periodicità indicate ed a tenerne traccia in un registro strutturato secondo le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Detto registro deve essere conservato per almeno 2 anni ed esibito in caso di controlli.

**FASE I – POTATURA SFERICA**

La potatura sfericava effettuata da personale specializzato e consiste nella graduale asportazione dei tessuti infestati fino alla completa rimozione dell'insetto (adulti, larve, pupe e uova).

Le operazioni di potatura delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dalla presenza di *R. ferrugineus* devono avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli fino a 1 Km. In particolare:

- 1) le operazioni devono essere effettuate in assenza di pioggia e di vento;
- 2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto sia degli spazi occorrenti alle macchine operatrici sia delle dimensioni della pianta da potare;
- 3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica dello spessore di almeno 0,20 millimetri o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) si procede, asportando prima le foglie ad una distanza di circa 50 cm dalla loro inserzione, verificando che queste non siano infestate dall'organismo nocivo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5) successivamente si asportano le parti restanti delle foglie e dei tessuti infestati evitando la caduta libera a terra ed isolando il materiale risultante in sacchi di plastica o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale. La rimozione non deve comunque compromettere l'apice vegetativo dal quale la pianta ha la possibilità di rigermogliare;

6) infine si procede alla rasatura della parte superiore dello stipite, effettuata per dare una forma sferica, in maniera da eliminare i tessuti colpiti e le gallerie scavate dall'insetto, nonché di evitare il ristagno di acque meteoriche sulla parte apicale del vegetale; il materiale risultante deve essere posto in sacchi di plastica o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale. L'apice vegetativo non deve essere intaccato, altrimenti deve immediatamente essere effettuato l'abbattimento;

7) le parti di vegetale asportate vanno triturate in frammenti tali da non consentire la permanenza in vita dell'organismo nocivo; tali frammenti devono essere irrorati con un trattamento a base di nematodi entomopatogeni o in alternativa con un trattamento contenente prodotti fitosanitari ad attività insetticida autorizzati a questo tipo di impiego. In ogni caso lo smaltimento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

La triturazione ed il successivo trattamento devono essere eseguiti quando possibile presso il cantiere di potatura; qualora l'operazione avvenga in un sito diverso da quello di potatura, durante il trasporto, il materiale deve essere assicurato in modo tale che lo stesso non venga disperso accidentalmente o volontariamente o per qualsiasi altro scopo per cui il trasporto deve avvenire con mezzi chiusi o telonati.

## FASE II – LAVAGGIO E TRATTAMENTO ABBATTENTE

Per il trattamento abbattente ad azione insetticida vanno impiegati solo prodotti fitosanitari autorizzati all'uso o macrorganismi quali nematodi entomopatogeni non soggetti a registrazione o altri mezzi fisici qualora sia comprovata la loro efficacia. Indicazioni tecniche d'impiego di tali prodotti sono riportate nell'allegato "1b". E' buona norma associare all'intervento l'impiego di prodotti rameici per prevenire infezioni fungine.

Si procede nel modo seguente:

- 1) si effettua un lavaggio, sempre nella stessa porzione di stipite, con circa 50 lt di acqua con una pressione da 3 a 5 bar, per pulire le gallerie e facilitare la successiva penetrazione del prodotto fitosanitario;
- 2) si esegue il trattamento insetticida localizzato consistente nel veicolare la soluzione nelle gallerie affioranti (utilizzo di prodotti fitosanitari registrati);
- 3) in caso di impiego di nematodi entomopatogeni il volume della sospensione irrorata deve essere molto abbondante e possibilmente si deve eseguire una bagnatura anche dopo 24 ore dal trattamento, inoltre è preferibile operare con temperature non eccessivamente elevate;

Devono essere privilegiate modalità applicative a basso impatto ambientale come interventi localizzati alla chioma a bassa o bassissima pressione oppure l'utilizzo di impianti semifissi con un tubo provvisto alla sommità di una o due doccette o meglio collegato ad un tubo gocciolante flessibile appoggiato alla base delle foglie e che interessa tutta la circonferenza dello stipite.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**FASE III – TRATTAMENTI ESTINTIVI E DI MANTENIMENTO**

I trattamenti estintivi e di mantenimento ad azione insetticida vanno effettuati in maniera continuativa e sistematica fino al raggiungimento del risanamento della pianta.

Si possono impiegare solo prodotti fitosanitari autorizzati all'uso o macroorganismi quali nematodi entomopatogeni non soggetti a registrazione o altri mezzi fisici qualora sia comprovata la loro efficacia. Indicazioni tecniche d'impiego di tali prodotti sono riportate nell'allegato "1b". E' possibile associare all'intervento l'impiego di prodotti rameici per prevenire infezioni fungine nel rispetto delle autorizzazioni dei singoli prodotti.

Si procede nel modo seguente:

1. I vegetali sensibili sottoposti alle fasi I e II del presente allegato necessitano di ulteriori interventi fitosanitari volti alla distruzione totale dell'infestazione nonché alla prevenzione da nuovi attacchi dell'organismo nocivo. In particolare su detti vegetali è obbligatorio eseguire almeno tre interventi per aspersione della chioma dall'alto con la seguente periodicità:

- primo intervento dopo 30 giorni dalle fasi I e II
- secondo intervento dopo 60 giorni dalle fasi I e II
- terzo intervento dopo 180 giorni dalle fasi I e II

Il Servizio Fitosanitario Regionale, nell'atto di prescrizione delle misure può stabilire diverse periodicità in funzione della stagione in cui si eseguono le fasi I e II.

2. I proprietari o conduttori a qualunque titolo dei vegetali sensibili sottoposti alle misure fitosanitarie di risanamento eseguono controlli periodici mensili sullo stato fitosanitario di detti vegetali ed informano tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale di qualunque manifestazione dell'organismo nocivo o altra manifestazione anomala;

3. I proprietari o conduttori a qualunque titolo dei vegetali sensibili sottoposti alle misure fitosanitarie alternative all'abbattimento, qualora i vegetali medesimi non manifestino attività vegetativa entro 180 giorni dall'esecuzione delle fasi I e II, abbattono detti vegetali secondo le modalità del presente allegato senza che tale misura sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale.